

COMUNE DI COSIO VALTELLINO

STATUTO

Delibera n. 58 del 4/10/2004.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Cosio Valtellino, Ente Locale Autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; della propria autonomia si avvale per il perseguimento dei fini istituzionali, per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione, delle norme comunitarie e del presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati incentivando la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione.
3. Il Comune ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti fini: superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale; promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme d'associazionismo e di cooperazione; tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita; sostegno alle persone anziane con particolare riguardo alla loro assistenza; promozione della cooperazione fra i popoli e della cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e d'informazione, riservandosi di assumere eventuali iniziative dirette e comunque favorendo quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.
4. In osservanza del principio di sussidiarietà stabilito dalla legge, il Comune di Cosio Valtellino esercita, con autonomia organizzativa, regolamentare e di responsabilità, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità e tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nel territorio, con le sole esclusioni stabilite dalla legge.
5. Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto della legge.
6. Il Comune promuove forme di collaborazione con le Comunità Montane, con altri Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi d'assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone disabili nel quadro della normativa regionale, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
7. Il Comune promuove collaborazioni con Enti, Istituzioni, Associazioni, per uno sviluppo culturale sempre più ampio, anche in vista di una promozione della cultura alpina, uno

scambio culturale e/o gemellaggio con paesi dell'Unione Europea, nonché partecipando a quegli organismi comunitari delle autonomie locali che si propongono la realizzazione di un vero federalismo europeo.

Art. 3 - Capacità impositiva

1. Per il perseguimento dei propri fini, il Comune è dotato di propria capacità impositiva che esercita nel quadro delle previsioni di legge, tempo per tempo vigenti.

Art. 4 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione territoriale, urbanistica e commerciale.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia e della Comunità Montana avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli Enti territoriali sovracomunali sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.

Art. 5 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 23,930 e comprende cinque frazioni: Regoledo, Cosio, Piagno, Mellarolo, Sacco, e confina con i Comuni di Morbegno, Traona, Cercino, Rogolo, Mantello e Rasura.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella Frazione di Regoledo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione del Comune o delle frazioni è disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 6 - Albo pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.8 – Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 9 – Consiglio Comunale- Composizione- Elezione-Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal sindaco, da un numero di consiglieri determinato sulla base della popolazione legale accertata con decreto del presidente del consiglio dei ministri.
2. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e programmazione ed esercita il controllo politico-amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica nonché le cause d'ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.
5. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, effettuata dal presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, immediatamente efficace ope legis.
6. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, la cui valutazione di sussistenza di entrambi i requisiti è rimessa alla responsabilità politica del Consiglio stesso.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali stabiliti dalle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 10 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali di programmazione della vita del Comune, indicati dalla legge, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali sono privilegiati il metodo e gli strumenti della programmazione, in raccordo con la programmazione mandamentale, provinciale, regionale e statale.
4. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta e previo confronto con il segretario ed i responsabili dei servizi, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo, indicandone obiettivi, tempi, risorse, strumenti, metodi operativi.
5. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione d'appositi emendamenti. A tal fine il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri per quindici giorni affinché questi possano proporre nei successivi dieci giorni osservazioni e suggerimenti.

6. Il documento costituisce il principale riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del consiglio.
7. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 novembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. In tal caso si applicano le modalità procedurali di cui ai commi precedenti.

Art. 11 – Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, nell'ambito dei seguenti principi : pubblicità delle sedute, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento stesso; rispetto dei diritti dei consiglieri, con particolare riguardo alla presentazione e discussione di proposte, alla garanzia ed alla partecipazione delle minoranze.
2. Il diritto di informazione dei cittadini è assicurato mediante l'albo pretorio posto in luogo accessibile al pubblico, privo di barriere architettoniche, durante il normale orario di apertura al pubblico ed inoltre, attraverso strumenti informatici. Il Comune promuove forme di ampia pubblicizzazione dell'attività amministrativa nel rispetto della trasparenza ed accessibilità a chiunque.
3. L'informazione dei consiglieri mediante invio della documentazione ritenuta necessaria dagli stessi; assegnazione di risorse, servizi e attrezzature (locale dedicato a riunioni e attrezzature informatiche) riservate ai gruppi consiliari.
4. La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco con avvisi scritti. La convocazione deve essere consegnata a domicilio almeno tre giorni prima della riunione. Il Sindaco formula l'ordine del giorno e presiede i lavori delle sedute consiliari, secondo le norme del relativo regolamento. La documentazione relativa agli argomenti inseriti all'ordine del giorno è depositata, a disposizione dei consiglieri, nell'ufficio di segreteria almeno tre giorni prima della riunione consiliare.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri in carica, senza computare il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; tale obbligo di convocazione sussiste solo quando gli argomenti proposti siano di competenza consiliare.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce secondo la necessità dell'attività amministrativa.
7. Gli assessori non facenti parte del Consiglio Comunale partecipano alle sedute consiliari , hanno diritto di intervento e dovere di risposta, ma non hanno diritto di voto.

Art. 12 – Commissioni

1. Per il migliore esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, con criterio proporzionale, garantendo in ogni caso la presenza in ciascuna commissione di ogni gruppo consiliare.
2. Le commissioni, distinte in permanenti e temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori, dal regolamento. Le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, esperti, per l'esame di specifici argomenti.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di controllo o di garanzia, o di indagine in relazione a specifiche questioni da approfondire, la cui presidenza è attribuita alle minoranze. Le predette commissioni presentano al Consiglio Comunale una relazione scritta conclusiva dell'indagine svolta, entro il termine previsto dal regolamento. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

5. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire commissioni di studio di cui possono fare parte anche non consiglieri comunali.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13- Prerogative

1. I Consiglieri comunali rappresentano la cittadinanza ed esercitano la loro funzione in libertà ed autonomia, senza vincoli di mandato o rappresentanza e sono responsabili di fronte agli elettori, al Consiglio Comunale ed alla legge.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.
3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.
4. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco in specifiche e circoscritte materie connesse all'attività dell'ente e per un tempo determinato.
5. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
6. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e a commissioni nonché rimborsi spese e indennità di missione, nei limiti fissati dal capo V del T.U.E.L.

Art. 14 – Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali facciano parte.
2. Per la comunicazione delle adunanze del Consiglio comunale, il Consigliere non residente elegge il proprio domicilio nel territorio comunale, facendone dichiarazione scritta all'ufficio di Segreteria comunale.
3. Gli amministratori si adeguano agli standards comportamentali previsti dal Codice Europeo di comportamento.

Art. 15 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento delle loro attività a norma di regolamento.
2. Ogni gruppo designa nel proprio seno un membro con funzioni di capogruppo, dandone comunicazione al Sindaco o al Consigliere anziano ed al Segretario comunale per gli adempimenti di competenza.
3. I capigruppo designati fanno parte di un'apposita commissione denominata "Conferenza dei capigruppo", che si autoregolamenta.
4. I consiglieri che non intendano far parte di un gruppo, né vogliono o possono aderire ad altro gruppo, o costituirne uno nuovo, compongono il gruppo misto, che può essere formato anche da un solo consigliere.

Art. 16 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio e immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci, e non necessitano di alcuna presa d'atto.
2. Le dimissioni devono essere presentate personalmente ovvero devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Qualora le dimissioni siano rassegnate durante la seduta consiliare dell'avvenuta presentazione dovrà darsi atto nel verbale redatto dal segretario comunale.
4. Il Consiglio, qualora le dimissioni non comportino lo scioglimento dello stesso, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta al protocollo.
5. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 17 – Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Il Consiglio, accertata l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, ne convalida l'elezione a consigliere comunale.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi delle vigenti disposizioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente articolo.

Art. 18 - Decadenza

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo o preventiva comunicazione a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e con le stesse modalità previste dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. Il Consiglio contesta all'interessato l'assenza maturata; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare le cause giustificative delle assenze, nonché fornire eventuali documenti probatori. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del suddetto termine il Consiglio esamina e quindi delibera, tenuto conto adeguatamente delle cause giustificative del consigliere interessato.

DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 19 – Pari opportunità

1. Negli organi collegiali del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, non potrà essere fatta alcuna discriminazione di sesso.

Art. 20 - Doveri di astensione degli amministratori comunali

1. Gli amministratori comunali debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, senza obbligo di abbandonare l'aula.
2. L'obbligo di astensione si applica anche ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore e di parenti o affini sino al quarto grado.
3. Il Consigliere che non partecipa alla votazione dichiara le ragioni della propria astensione.
4. In caso di revisione generale del PRG o di adozione di varianti puntuali allo strumento urbanistico o di adozione di piani attuativi, al fine di verificare la sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse, a tutti i Consiglieri deve essere assicurata la collaborazione del personale dell'ufficio tecnico e del professionista incaricato.
5. Gli amministratori non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
6. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 21 – Nomina dei componenti della Giunta e del Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi argomento, esamina le condizioni degli assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dando motivata comunicazione al Consiglio delle cause che hanno fatto venir meno il rapporto di carattere fiduciario.
4. Il Consiglio ha facoltà di attivare i suoi poteri di controllo sull'operato del Sindaco, anche attraverso la discussione sulla motivazione del provvedimento di revoca. La revoca sarà peraltro efficace fin dalla ricezione del provvedimento da parte dell'assessore interessato e non è subordinata ad alcuna approvazione da parte del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco procederà alla sostituzione dell'assessore revocato entro trenta giorni dalla vacanza dandone comunicazione al Consiglio immediatamente successivo.

Art. 22 – Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a cinque. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

2. I componenti della Giunta possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 23 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Nel caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.
4. La Giunta Comunale è validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei membri assegnati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; le relative votazioni sono palesi.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle medesime possono comunque partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari per riferire su particolari problemi.
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 24 – Attribuzioni

1. La Giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, e adotta tutti gli atti di amministrazione, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, che non siano riservati dalla legge al Consiglio stesso, al Sindaco, al Segretario o ai Responsabili dei servizi comunali.
2. Alla Giunta sono in particolare attribuiti i seguenti compiti, nell'esercizio di attribuzioni di governo e di organizzazione:
 - propone alle Commissioni competenti le bozze dei regolamenti previsti dalle leggi o dallo Statuto che saranno poi sottoposti al Consiglio;
 - approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi di programmi;
 - elabora linee di indirizzo a cui si devono attenere i Responsabili dei servizi nell'attuazione di programmi o progetti;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - predispose proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio;
 - determina le aliquote delle tariffe e dei tributi propri dell'ente;
 - approva la dotazione organica dell'ente e le relative variazioni;
 - formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relativa relazione, nonché la relazione al conto consuntivo;
 - approva gli storni di stanziamento di capitoli di spesa corrente nei limiti delle disponibilità del fondo di riserva;
 - approva il Piano delle Risorse e degli Obiettivi con il quale, in attuazione del bilancio approvato dal Consiglio, sono affidati ai Responsabili di servizi i mezzi finanziari e le risorse umane necessari per lo svolgimento dei relativi compiti; determina criteri e modalità per lo svolgimento del controllo interno di gestione;
 - fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
 - predispose la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio ai sensi del comma 6 del precedente articolo 10;
 - delibera di promuovere e resistere alle liti;
 - approva i progetti preliminari conformi alla disciplina urbanistica vigente, i progetti definitivi, esecutivi e le relative varianti;

- procede alla verifica dello schedario elettorale, alla delimitazione ed assegnazione degli spazi elettorali.

Art. 25 – Durata in carica

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e deve essere presentata al protocollo dell'ente. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
4. Nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi motivo, o di impedimento temporaneo di un assessore titolare di delega di funzioni, il Sindaco ne assume le funzioni dallo stesso esercitate o le delega ad altro assessore, fino a quando non avrà provveduto alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.
5. Le dimissioni da assessore sono presentate al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.
6. Il Sindaco comunica nel Consiglio immediatamente successivo le dimissioni di singoli componenti la Giunta o la revoca o la cessazione dall'ufficio per altra causa.

IL SINDACO

Art. 26 – Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ; è membro del Consiglio e lo presiede.

Art. 27 - Competenze

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, dell'attuazione delle linee programmatiche e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale ed ha la direzione politico-amministrativa dell'ente.
2. Svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) di governo locale:**
 - 1) ha la rappresentanza generale del Comune e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto, previa autorizzazione della Giunta Comunale;
 - 2) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali, alla vigilanza e alle verifiche sulla gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - 3) coordina e sollecita l'attività dei singoli assessori e della giunta;
 - 4) concorda con la giunta o gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente;
 - 5) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio neoeletto. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico; la revoca deve essere motivata con la specifica indicazione delle linee di indirizzo, già determinate dal Consiglio, che non sono state seguite dal nominato;
 - 6) convoca i comizi per i referendum di competenza locale;

- 7) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- 8) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- 9) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti;
- 10) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, adottando i provvedimenti di cui al punto successivo ;
- 11) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto l'assistenza della forza pubblica ;
- 12) sovrintende il servizio di polizia locale ;
- 13) ha facoltà di delegare agli assessori, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi l'adozione di atti o provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge non abbia già loro attribuito;
- 14) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, riferendone alla Giunta ed al Consiglio;

b) di vigilanza :

- 1) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- 2) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- 3) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- 4) collabora con il Collegio dei Revisori dei conti per definire le modalità di svolgimento delle proprie funzioni nei confronti dell'Ente;
- 5) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

c) di organizzazione:

- 1) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
- 2) convoca e presiede la conferenza dei capi-gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare o, in mancanza, a richiesta dei capi-gruppo medesimi;
- 3) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute;
- 4) propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta da lui presieduta;
- 5) può delegare agli assessori, in via generale e per settori, le sue competenze ed attribuzioni ;
- 6) può delegare la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni già delegate agli assessori o attribuite per legge al segretario comunale o ai responsabili dei servizi;
- 7) riceve le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze da sottoporre al Consiglio;
- 8) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di responsabili di servizi e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri

stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali; i relativi incarichi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

3. Il Sindaco quale ufficiale del Governo, sovrintende ai compiti attribuitigli dalla legge.

Art. 28 - Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione, Decesso O Dimissioni del Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale. La situazione di impedimento permanente del Sindaco, determinata da fatti fisici o psichici protratti nel tempo, accertata da due esperti esterni all'ente sulla base di dati obiettivi, è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco. Il Vicesindaco potrà, ove necessario, procedere alla nomina di un assessore, al fine di consentire la funzionalità della Giunta fino alle nuove elezioni.
4. Le dimissioni del Sindaco sono trasmesse per iscritto al protocollo dell'Ente ed il Consiglio Comunale deve essere riunito, per la presentazione delle stesse, entro i successivi 15 giorni.
5. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni al Consiglio, senza che siano state ritirate, le dimissioni divengono efficaci ed irrevocabili.
6. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 29 - Vicesindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza, impedimento o sospensione dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione provvede l'assessore più anziano di età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
4. Le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale non possono essere svolte dal Vice Sindaco o dall'Assessore nel caso in cui gli stessi non siano anche consiglieri comunali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 30 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività del Comune è organizzata nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo e la funzione di gestione amministrativa, secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, restando attribuita al Sindaco ed alla Giunta Comunale la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto, nonché ai limiti determinati dalla propria capacità di bilancio.
3. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, provvede periodicamente e comunque a cadenza triennale alla rideterminazione della dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale, con i soli limiti derivanti dalla proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, viene adeguato periodicamente, quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.
4. Devono essere perseguiti nell'attività dell'ente i principi della semplificazione amministrativa e della trasparenza nei rapporti con i cittadini.
5. Dovrà essere garantita la distinzione delle figure di soggetto controllore e soggetto controllato al fine di assicurare il rispetto dei criteri di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa.
6. Gli uffici ed i servizi comunali perseguono obiettivi di efficienza ed efficacia per conseguire più elevati livelli di produttività, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti e disponendo l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
7. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono l'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
8. L'Ente promuove il miglioramento delle prestazioni del personale mediante l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico delle risorse umane a disposizione del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e per la parte ad essi riservata, dai contratti decentrati.
10. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori dell'attività.

Art. 31– Il Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti . Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione . Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
5. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale nei modi ed alle condizioni previste dalla legge e dai contratti di categoria .
6. Il Direttore generale, qualora nominato, oltre a svolgere i compiti attribuiti dalla legge a tale figura, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia.
7. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei suoi doveri d'ufficio.

8. Il direttore generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 32- Responsabili dei servizi

1. Il Sindaco provvede a nominare tra i dipendenti dell'Ente i responsabili dei servizi, secondo criteri di competenza e professionalità, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale. La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco . La nomina è disposta non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco. I dipendenti nominati responsabili continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, ad esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.
2. I responsabili dei servizi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel programma delle risorse ed obiettivi o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro
3. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Comune verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto espressamente non riservano agli organi di governo o al Segretario comunale.
5. Gli atti dei responsabili non sono sottoponibili a rettifica o annullamento da parte degli organi elettivi del comune; in caso di inerzia del responsabile le funzioni sono assegnate al Segretario Comunale - Direttore Generale.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi appongono l'espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale, ad eccezione dei meri atti di indirizzo, nonché quello di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata.
7. La copertura di posti di responsabili di servizi o di qualifiche di alta specializzazione può avvenire mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.

Art. 33- Responsabile del procedimento amministrativo

1. Il responsabile del servizio provvede ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, inerente al singolo procedimento amministrativo, ovvero anche per categorie di procedimento, nel rispetto delle funzioni svolte e delle mansioni proprie del dipendente assegnatario. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario responsabile del servizio.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dalla Legge n°241/1990 .

Art.34 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso l'ammodernamento delle strutture informatiche, la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, per la parte ad essi riservata, dai contratti decentrati.

3. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività.

TITOLO IV**GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI. FORME DI COOPERAZIONE****Art.35 - Servizi pubblici locali**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici sono erogati secondo modalità che promuovano il miglioramento della qualità e assicurino la partecipazione degli utenti alle procedure di valutazione degli standard qualitativi.
3. Le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali sono diversificate in relazione alla rilevanza economica o meno dei servizi stessi.

Art. 36 – Modalità di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Nel rispetto delle discipline di settore e delle normative comunitarie, i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica possono essere erogati in una delle seguenti forme:
 - a) con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
 - b) con conferimento della titolarità del servizio a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, che diano garanzie di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
 - c) con conferimento della titolarità del servizio a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. Non possono essere ammesse a partecipare alla gara le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi. Tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
3. La gara, indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza dal Comune, è aggiudicata sulla base del miglior livello di qualità e di sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e la manutenzione, per i contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. La presente disposizione integra le normative di settore che stabiliscono tra l'altro, i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti può essere separata da quella di erogazione dei servizi.
4. I rapporti con le società di erogazione del servizio sono regolati da contratti di servizio, approvati dal Consiglio Comunale, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e gli strumenti di verifica del rispetto degli stessi.
5. Il Comune può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nella società di erogazione di un servizio pubblico di rilevanza economica mediante procedura ad evidenza pubblica. La cessione non comporta effetti sulla durata della concessione e dell'affidamento.
6. Nel caso in cui le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi non sono di proprietà del Comune e degli altri enti locali, i soggetti proprietari possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano

rispettati gli standard di cui al precedente comma quattro e che siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo diverse disposizioni delle relative Autorità a carattere settoriale. Il contratto di servizio definisce anche le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

Art. 37 – Modalità di gestione delle reti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere svolta, anche in forma associata, nei seguenti modi :
 - a) mediante affidamento diretto a società di capitali con partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che il Comune e gli altri enti pubblici esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli stessi enti che la controllano ;
 - b) mediante affidamento ad imprese idonee, da individuare attraverso procedure ad evidenza pubblica. La gara sarà indetta nel rispetto delle disposizioni di cui al comma tre del precedente articolo 36.
2. I rapporti tra il Comune e le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, unitamente ai capitolati di gara, che prevedono i livelli dei servizi da garantire e gli strumenti di verifica del loro rispetto.
3. La gara per l'affidamento ad imprese sarà aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e di sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, per i contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali rapporti saranno disciplinati nel contratto di servizio, approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 38 - Cessione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali

1. Qualora non sia in contrasto con le normative di settore, il Comune può conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che metterà i beni a disposizione dei soggetti incaricati della gestione del servizio o della rete, se tale gestione sia separata. In tal caso i gestori della rete verseranno un canone stabilito dalla competente Autorità di settore o, in mancanza, dal Comune, a titolo di corrispettivo per la cessione anzidetta.

Art. 39- Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica.

1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante affidamento diretto, in uno dei seguenti modi:
 - a. a mezzo di istituzioni;
 - b. a mezzo di aziende speciali, anche consortili;
 - c. a mezzo di società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - d. mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle normative di settore, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.
2. I servizi di cui al precedente comma uno possono essere gestiti in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui sopra.

3. La gestione dei servizi culturali e delle attività legate al tempo libero può essere affidata direttamente ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.
4. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi privi di rilevanza economica sono regolati da contratti di servizio approvati dal Consiglio Comunale.

Art.40- Società di capitali con partecipazione minoritaria del Comune

1. Per l'esercizio di servizi pubblici privi di rilevanza economica e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio stesso o per la realizzazione di infrastrutture e di altre opere di interesse pubblico, il Comune può costituire società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. La scelta del socio privato avviene mediante procedura di evidenza pubblica.
3. L'atto costitutivo della società deve garantire la presenza, negli organi direttivi e di controllo, di rappresentanti del Comune o di altri enti locali.
4. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

Art.41 - Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il Presidente è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché il titolare, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e dai Regolamenti.
7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva il piano programma comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti fra l'ente locale e l'azienda speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto consuntivo, il bilancio di esercizio, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art.42 - Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali e educativi, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio Comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore si applicano le disposizioni previste per le Aziende Speciali.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art.-43- Trasformazione delle aziende speciali in Società per azioni

1. Il Consiglio Comunale può unilateralmente deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata, di cui può restare unico azionista per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.
2. La deliberazione di trasformazione dell'azienda deve determinare l'entità del capitale iniziale della nuova società in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi.
3. La società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria
4. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società, ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330 bis del codice civile.
5. Entro tre mesi dalla costituzione della società si provvede alla determinazione dei valori patrimoniali conferiti, richiedendo ad un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata. Gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione, e qualora sussistano fondati motivi, aver proceduto alla revisione. Le azioni della società sono inalienabili fino alla determinazione in via definitiva del valore dei conferimenti.
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni del Comune e dell'azienda speciale alla società sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di trasformazione dell'azienda può disporre la scissione della stessa, per effetto della quale il consiglio dell'ente assegna ad una società di nuova costituzione un ramo dell'azienda scissa, comprendente il patrimonio.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla trasformazione dei consorzi. In tal caso è sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti. L'ente locale che non intende partecipare alla società ha diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale.

Art. 44- Partecipazione in altre società

1. Il Comune può acquisire partecipazioni in società di capitale, previa verifica della convenienza economica e della coerenza con fini di interesse pubblico.

Art.45 - Società di trasformazione urbana

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune in società per azioni, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici, quando ciò sia opportuno per provvedere all'urbanizzazione di ampie zone del territorio.
2. Qualora le aree oggetto di intervento non siano di proprietà del Comune la società provvede anche all'acquisizione e commercializzazione delle stesse. Le aree di proprietà comunale verranno cedute alla società a titolo di concessione.
3. Per la realizzazione delle opere la società può eseguirle direttamente o affidarle, in tutto o in parte, ad altri soggetti. In tal caso dovranno essere applicate le norme vigenti in materia di appalti pubblici.
4. La costituzione della società per azioni può essere effettuata con prevalente capitale pubblico o con partecipazione minoritaria del capitale sociale da parte del Comune. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 533/1996 sia in relazione al capitale minimo di dotazione che alla partecipazione minima dell'Ente Locale.
5. La scelta degli azionisti privati deve essere effettuata con procedura di evidenza pubblica.

6. I rapporti fra la parte pubblica e la parte privata sono disciplinati obbligatoriamente dalla convenzione contenente, a pena di nullità, i diritti e gli obblighi reciproci. La convenzione deve essere approvata contestualmente e con le stesse modalità dello statuto e dell'atto costitutivo.

Art.46 – Deleghe di servizi

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con gli altri Comuni della Valle e con la Comunità Montana di Morbegno al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi .
2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti , con determinazione contestuale dei tempi, delle modalità e dei costi della gestione dei servizi delegati.

Art.47 - Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni, la Provincia e la Comunità Montana e con altri Enti Locali.
2. La convenzione, deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Gli enti contraenti possono convenire che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, conformemente alla convenzione ed alle intese dei contraenti.
4. La convenzione può prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con distacco di personale degli enti partecipanti all'accordo, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che opererà in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art.48 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari e nel rispetto di quanto disposto da leggi statali e regionali, promuove la costituzione dei consorzi tra enti (Comuni, Provincia e Comunità Montane) per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste negli articoli precedenti.
2. La convenzione approvata dal Consiglio comunale stabilisce i fini e la durata del Consorzio e l'obbligo di trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea ;disciplina i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.
5. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
6. Di norma sono organi del Consorzio, salva diversa normativa dell'atto costitutivo e dello statuto, l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona dei rispettivi Sindaci o loro delegati, l'Esecutivo, eletto dall'Assemblea ed il Presidente, eletto secondo le modalità previste dall'atto costitutivo.
7. I componenti l'Assemblea hanno responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

8. La composizione dell'organo Esecutivo, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabiliti dallo statuto.

Art.49 - Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.
2. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, coordinando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.
3. Il consenso dell'amministrazione è prestato dal Sindaco, ma l'accordo, se comporta variazioni agli strumenti urbanistici in vigore o adottati, deve essere ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. Se l'accordo comporta variazioni di bilancio le stesse dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, pena di decadenza.

Art.50 - Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale può costituire un'unione con uno o più Comuni, di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio Comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art.51- Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione

1. Per il perseguimento di interessi pubblici, l'Ente può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare economie di spesa, ovvero acquisire modalità gestionali fornite dallo sponsor che garantiscano una maggior qualità del servizio reso, ovvero al fine di rendere maggiormente visibile all'esterno il servizio stesso per agevolarne la diffusione fra i possibili fruitori.
2. L'accordo di collaborazione può essere in particolare applicato al campo dei servizi sociali per attuare programmi di riduzione del disagio sociale attuando il principio di sussidiarietà.

TITOLO V

PATRIMONIO, FINANZA, CONTABILITÀ, CONTROLLO

Art.52- Il patrimonio comunale

1. Il patrimonio del Comune è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza del Comune stesso, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
3. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 882 e 824 del Codice Civile.
4. La demanialità si estende anche alle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
5. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito dalla legge.
6. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime di demanio pubblico sono beni patrimoniali.

7. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata, in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi previsti dalla legge.
8. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono una utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatte pubbliche necessità. La loro alienazione avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art.53- La gestione del patrimonio

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. I beni patrimoniali del Comune non possono, di norma, essere concessi in comodato o in uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta adotta il provvedimento con adeguata motivazione.

Art.54 - Ordinamento finanziario e contabile

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria .
2. Il Comune ha autonoma capacità impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito dei principi costituzionali ed alle disposizioni stabilite dalla legislazione tributaria vigente. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
3. La finanza del Comune è costituita da : imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali o regionali, altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed altre entrate .
4. I servizi pubblici ritenuti necessari allo sviluppo della Comunità sono finanziati dalle entrate fiscali, con le quali viene altresì ad essere integrata la contribuzione erariale finalizzata all'erogazione di altri servizi pubblici indispensabili.
5. Spettano al Comune le tasse, i diritti e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Nel caso in cui lo Stato o la Regione prevedano con legge ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero determini prezzi o tariffe inferiori ai costi effettivi delle prestazioni, debbono essere garantite al Comune risorse finanziarie compensative.
7. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti in materia .

Art.55 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti fondamentali con i quali si definisce sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, redatti secondo le disposizioni vigenti in materia contabile.
2. Al bilancio di previsione è allegato il programma delle opere pubbliche redatto secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina i termini per la predisposizione dello schema di bilancio e dei documenti allegati da parte della Giunta, nonché le modalità ed i termini per la presentazione di emendamenti da parte dei Consiglieri comunali
4. Il Consiglio Comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art.56 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale predisponendo la relazione di verifica e controllo del bilancio di previsione e dei documenti allegati, segnalando aspetti e situazioni che possano incidere negativamente sul risultato di esercizio, presentando le loro valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione, formulando proposte, partecipando collegialmente, con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Il Presidente parteciperà alle sedute consiliari tutte le volte che il Sindaco lo inviti, con funzioni consultive e relazioni in merito a particolari argomenti.
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Non possono essere nominati revisori dei conti :
 - i parenti ed affini, entro il quarto grado, dei componenti del Consiglio Comunale;
 - i dipendenti dell'Ente;
 - i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
 - coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza;
 - coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'Ente medesimo;
 - coloro che ricoprono la carica di amministratore di enti, istituzioni o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposti alla vigilanza del Comune;
4. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori, composto da tre membri, scelti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
5. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
6. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
7. Per l'esercizio delle loro funzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
8. I Revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
9. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.
10. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
11. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni.

Art.57 - Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico mediante predisposizione del prospetto di conciliazione, ed il conto del patrimonio.
2. Nel prospetto di conciliazione dovranno essere esposti tutti gli elementi che producono scostamenti fra la contabilità finanziaria e quella economica. Il prospetto di

conciliazione è integrato mediante un sistema di scritturare extracontabili in corso di esercizio, fino a quando non venga introdotto un sistema contabile integrato.

3. La Giunta con relazione illustrativa allegata al rendiconto di gestione, esprime le proprie valutazioni in merito all'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione nella quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine di legge, in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Art.58- Conti degli agenti contabili interni

1. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
2. Sono esclusi dalla disposizione di cui al 1° comma coloro che pur avendo maneggio di denaro pubblico operano senza margini di discrezionalità, e coloro in capo ai quali è posto il semplice obbligo della vigilanza dei beni .

Art.59- Controllo di gestione

1. Nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
3. La definizione degli obiettivi dovrà essere effettuata in modo da consentire la misurabilità dei risultati e consentire agevolmente la verifica del raggiungimento degli stessi.
4. Al fine di consentire la rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi e la rilevazione dei risultati raggiunti l'Ente si doterà di strumenti appositi di rilevazione.
5. Il Nucleo di valutazione e controllo effettuerà con cadenza almeno annuale valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
6. Il controllo di gestione avrà per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e sarà svolto con riferimento ai singoli servizi.

Art.60 - Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è disciplinato mediante convenzione approvata dal Consiglio Comunale e viene affidato ad un soggetto abilitato mediante procedura ad evidenza pubblica e con modalità che rispettino i principi della concorrenza.
2. Qualora consentito dalle disposizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate, secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali ed assimilate il Consiglio Comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalla legge.

TITOLO VI

DELIBERAZIONI, REGOLAMENTI, ORDINANZE

Art.61 - Deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto.
2. Le adunanze del Consiglio in seconda convocazione sono disciplinate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Qualora il Segretario si trovi in situazioni di incompatibilità è temporaneamente sostituito da un membro del collegio, designato dal Sindaco.
4. I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Sindaco e dal Segretario comunale; quelli della Giunta sono firmati dal Sindaco, dal Segretario comunale e dal Vice Sindaco.

Art.62 - Regolamenti

1. I Regolamenti sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle contenute nel presente Statuto. Sono deliberati dal Consiglio Comunale, salvo quelli riservati alla competenza della Giunta.
2. I Regolamenti vengono ripubblicati all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva e sono soggetti alle ulteriori forme di pubblicità previste dalle disposizioni di legge nelle materie oggetto del regolamento.
3. I Regolamenti sono consultabili da chiunque ne faccia richiesta anche verbale.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.

Art.63 - Ordinanze

1. Il Sindaco o i Responsabili di servizio in relazione alle loro rispettive competenze emanano ordinanze contingibili ed urgenti od ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio e contestualmente sottoposte a forme di pubblicità ulteriori che le rendano conoscibili. Qualora l'ordinanza abbia carattere individuale deve essere notificata al destinatario.
3. Le ordinanze sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta anche verbale.
4. In caso di assenza del Sindaco o dei Responsabili di servizio le ordinanze sono emanate da chi legalmente li sostituisce.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.64 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione della popolazione alla gestione dei servizi, alla formazione delle decisioni amministrative ed alla formazione dei programmi, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza,

anche attraverso associazioni di partecipazione specificatamente regolamentate, o mediante l'attivazione delle carte dei servizi pubblici e l'individuazione di un ufficio avente il compito di attuare la verifica della qualità dei servizi ed il gradimento degli stessi mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Il Comune promuove riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti e problemi od iniziative che investano gli interessi collettivi e la tutela della popolazione; può attivare forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su specifici problemi e di soggetti utenti di pubblici servizi, prima di adottare atti aventi natura regolamentare .
4. Chiunque vi abbia interesse, anche di mero fatto, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono presentare memorie e proposte, anche di modifica di atti in corso di definizione, ottenendo valutazione con risposta motivata, ove pertinente all'oggetto del procedimento.
5. Gli stranieri con residenza anagrafica nel territorio del Comune di Cosio Valtellino da almeno cinque anni possono avvalersi degli istituti di partecipazione previsti nel successivo articolo 65.

Art. 65 – Istanze, Petizioni, Proposte

1. Le persone singole o associate, anche non residenti, che studino o lavorino nell'ambito del Comune, possono rivolgere al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Segretario comunale o ai Responsabili di servizio istanze, petizioni e proposte per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. Per istanze si intendono le richieste scritte, presentate da persone singole o associate residenti nel Comune, per sollecitare il compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta comunale, del Segretario comunale, dei Responsabili di servizio, l'avvio di procedimenti, la pronuncia in merito ad interessi specifici.
3. Le petizioni sono le richieste presentate da almeno 50 persone residenti nel Comune, dirette a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo, a conoscere le ragioni di scelte adottate, la segnalazione di situazioni di ritardo o di disagio.
4. Per proposte si intendono le richieste scritte presentate da almeno 50 persone residenti nel Comune, per l'adozione di un atto di contenuto determinato, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio e della Giunta o l'avvio di un iter formativo di un provvedimento amministrativo.
5. I soggetti preposti a verificare l'ammissibilità di istanze, petizioni e proposte sono il Segretario comunale, i Responsabili di servizio ed il Collegio dei Revisori dei Conti qualora dall'accoglimento degli atti anzidetti possa derivare l'assunzione di impegni di spesa che incidono in modo determinante sulle risultanze dell'esercizio finanziario in corso o che richiedono l'adozione di atti che modificano sostanzialmente la programmazione finanziaria dell'Ente.
6. Le modalità di presentazione, i tempi per le risposte, che non dovranno comunque essere superiori a sessanta giorni, le forme di pubblicità degli atti di cui al 1° comma sono stabiliti nel regolamento sulla partecipazione
7. Tutte le istanze, petizioni, proposte devono essere sottoscritte in forma leggibile, al fine di consentire l'individuazione dei soggetti proponenti. Le missive anonime non saranno acquisite agli atti del Comune.

Art. 66 – Forme associative e di partecipazione

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme d'incentivazione garantendo l'accesso ai dati, alle strutture ed ai servizi di cui dispone, adottando idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali sono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. La Giunta Comunale registra, previa richiesta degli interessati, le associazioni, gli Enti e le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività degli organismi richiamati ai precedenti commi devono essere precedute da consultazioni con i rappresentanti delle stesse.
5. Alle associazioni, enti, organizzazioni di volontariato, possono essere concessi contributi, sussidi, vantaggi economici o di altra natura, a sostegno dell'attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, sportiva e di promozione dell'occupazione locale svolta dagli stessi, sulla base dei criteri e delle modalità determinati con apposito regolamento .
6. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art.67- Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, diretto all'adozione d'atti o provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, presentando memorie, proposte e perizie, coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. I soggetti di cui al comma precedente, se individuabili dall'Amministrazione, devono essere informati con comunicazione personale e riservata, ove sia indicato un termine congruo per la presentazione delle memorie, proposte e perizie di cui al capoverso precedente. Se ciò è impossibile o particolarmente oneroso, in relazione al numero dei destinatari, l'Amministrazione deve rendere noti agli interessati gli estremi del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. Sono fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è regolamentata dalla legge.
3. In tutti i casi in cui non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento e fatta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare comunque provvedimenti cautelari, l'avvio del procedimento è comunicato: ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti; ai soggetti, diversi dai diretti destinatari, sempre che siano individuati o facilmente individuabili, ai quali possa comunque derivare un pregiudizio; ai soggetti che per legge devono intervenire .
4. Il Regolamento stabilisce la disciplina dei criteri generali per lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione dei termini, la pubblicità, la formalizzazione di accordi, i termini per la conclusione del procedimento, i poteri esercitabili da parte dei soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento, i soggetti tenuti a dare notizia dell'avvio del procedimento.
5. Le esigenze di celerità di cui al comma 1 del presente articolo devono essere adeguatamente motivate dal responsabile del procedimento che si assume la responsabilità della mancata comunicazione, evidenziando il fine pubblico che rischia di essere pregiudicato.
6. Il Segretario comunale ed il Sindaco possono concludere accordi aventi ad oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le prestazioni corrispettive, col fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta, a seconda della natura dell'accordo.
7. Ai soggetti che ricevono la comunicazione dell'avvio del procedimento è riconosciuto dal Responsabile del procedimento il diritto di audizione, a richiesta, anche tramite loro rappresentanti .
8. Dell'audizione, da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta, e comunque prima dell'archiviazione dell'atto, deve essere redatto apposito verbale firmato dal responsabile del procedimento e dall'intervenuto.

Art. 68 - Referendum

1. Per consentire la più ampia partecipazione della popolazione alla vita amministrativa sono previsti referendum abrogativi, consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il referendum abrogativo è un rimedio avverso vizi o ragioni di merito e può riguardare solo l'abrogazione di atti di carattere generale, rivolti all'intera comunità. Sono sottratte al referendum abrogativo le materie inerenti imposte, tasse e bilancio, piani urbanistici e commerciali, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che sono state già oggetto di consultazioni referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio.
3. Il referendum consultivo è finalizzato ad acquisire la pronuncia del corpo elettorale sulle questioni che il Regolamento individua come meritevoli della partecipazione popolare prima dell'adozione di un provvedimento da parte dell'Amministrazione. L'esito del referendum consultivo non è vincolante.
4. Il referendum propositivo è finalizzato a consentire al corpo elettorale di pronunciarsi su una determinata proposta avanzata dal medesimo corpo elettorale o dall'Amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento. L'esito del referendum propositivo non deliberativo è vincolante.
5. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali.
6. Soggetti promotori del referendum possono essere: il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Sindaco ed il Consiglio Comunale.
7. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. Il referendum può essere revocato o sospeso quando l'oggetto del quesito non abbia più ragione di essere o sussistano impedimenti temporanei, previa deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti.
9. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti d'ammissibilità, i tempi, le condizioni d'accoglimento, le modalità organizzative della consultazione, le modalità di effettuazione della verifica della regolarità del procedimento. L'ammissibilità del quesito referendario viene accertata prima dell'inizio della raccolta delle firme. La verifica della regolarità del procedimento referendario è accertata da un Comitato di garanti composto dal Giudice di pace, da un Avvocato segnalato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Provincia e dal Segretario comunale.

Art.69 - Effetti del referendum

1. L'approvazione della proposta referendaria nel referendum abrogativo determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 120 giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale termine il Consiglio comunale delibera i relativi provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum e, se necessario, adottare gli atti sostitutivi a quelli abrogati.
2. Con il referendum consultivo il Consiglio comunale adotta entro centoventi giorni dalla proclamazione dell'esito della votazione, le determinazioni conseguenti, debitamente motivate qualora non siano coerenti con l'orientamento scaturito dalla consultazione. La deliberazione deve essere adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Entro centoventi giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum propositivo il Consiglio Comunale adotta i relativi e conseguenti atti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
4. Le norme dello Statuto possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo al fine di acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica o di integrazione.

Art.70 - Diritto d'accesso

1. E' garantita la libertà d'accesso agli atti dell'amministrazione ed agli atti dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e dal T.U.267/2000.
2. Sono sottratti al diritto d'accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali, delle Istituzioni ed in genere di tutti gli Enti di cui il Comune è parte sono pubblici, salvo quanto previsto dal Regolamento.
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme d'organizzazione per il rilascio di copie.

Art.71 - Diritto d'informazione

1. L'ente si avvale oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima diffusione e conoscenza degli atti.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. A tale scopo sono individuati in ciascuna frazione, appositi spazi per la pubblicazione degli atti.
3. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione.
4. Il Comune garantisce, nelle forme indicate nel regolamento, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente disciplina sulla privacy.

TITOLO VIII

IL DIFENSORE CIVICO

Art.72 - Nomina

1. In funzione del miglioramento dell'azione amministrativa generale, del controllo della sua efficacia verso i cittadini, il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti e a scrutinio segreto.
3. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
5. Al Difensore Civico, al momento della nomina, viene assegnata un'indennità di carica non superiore a quella del Sindaco, oltre all'eventuale rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

Art.73 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico:

- chi si trova in condizioni d'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che sia oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - chi ricopre la carica di membro del Parlamento Italiano o Consigliere Regionale, Provinciale o Comunale, membro della Comunità Montana o dell'A.S.L.;
 - chi ricopre la qualifica di amministratore o dirigente di Enti, Istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - chi riveste la qualifica di membro di commissioni comunali;
 - chi ha la carica di Segretario di Partito o Movimento politico o di loro sezioni locali;
 - chi abbia una carica elettiva pubblica;
 - chi è ministro di culto.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause d'ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato d'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art.74 - Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ad attrezzature e a quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale. Può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. Il Difensore civico ha libero accesso a tutti gli uffici comunali ed alle pratiche inerenti l'adempimento del proprio mandato, e può avvalersi dei mezzi e delle risorse umane del Comune.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, nonché proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; in caso di ritardo, intima agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione qualora il contenuto dell'atto adottando non recepisca i suggerimenti del difensore. In tal caso il Difensore civico può chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.
7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione nell'espletamento dell'attività del difensore civico.
8. Il Difensore civico esercita altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

Art.75 - Rapporti col Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la

loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione è discussa dal Consiglio nella prima seduta successiva alla sua presentazione e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli d'urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art.76 - Difensore civico tra Enti Associati

1. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con gli Enti Locali, che l'esercizio della funzione di Difensore civico venga svolto in forma associata.
2. In tal caso il Consiglio Comunale approva una convenzione che disciplina le procedure per la nomina del difensore civico, le funzioni, le competenze, le modalità di svolgimento del servizio, le modalità di riparto delle spese e quant'altro necessario ad assicurare il buon funzionamento del servizio associato.
3. La convenzione è approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO IX

FUNZIONE NORMATIVA

Art.77 – Statuto- Entrata in vigore

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono uniformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data d'esecutività della deliberazione di approvazione, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
3. Il Consiglio potrà modificare lo statuto con le stesse modalità previste per l'approvazione.
4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 78 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, di norma, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in altre leggi.
2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto Comunale sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6 del D.lgs. n.267/2000.
3. Non è consentita la revoca della deliberazione di approvazione dello Statuto se non viene contestualmente approvato un nuovo Statuto che sostituisce il precedente e che diviene operante il giorno stesso dell'adozione.